



COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO: Scioglimento consensuale della Convenzione con il Comune di Vespolate per il servizio di Polizia Municipale e approvazione della nuova Convenzione con i Comuni di Vespolate e Borgolavezzaro.

L'anno **Duemiladieci**, addì **9** del mese di **APRILE** alle ore **21,10** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere		X
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere	X	
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la vigente “CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEI COMUNI DI VESPOLATE (NO) E TORNACO (NO)”, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 23/12/2009;

Preso atto:

- che è fatta salva la possibilità per i Consigli comunali degli Enti interessati di procedere al consensuale scioglimento degli impegni contenuti nella Convenzione,
- che è intenzione dei due Enti procedere all'estensione del Servizio convenzionato al Comune di Borgolavezzaro, nell'ottica di un sempre più ampio coordinamento con gli Enti limitrofi;
- che sussiste la necessità di provvedere, per quanto evidenziato, allo scioglimento della vigente Convenzione ed all'approvazione di nuova Convenzione, di cui si allega Bozza;

Vista la bozza di “CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEI COMUNI DI VESPOLATE (NO), BORGOLAVEZZARO E TORNACO (NO)” allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

Udito l'intervento del Consigliere di Minoranza Cremona Giuseppe, che dichiara l'astensione dalla votazione del Gruppo di minoranza in quanto, sostanzialmente, con l'adozione del presente atto non cambierà alcunchè per il Comune di Tornaco,

All'esito della votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:

presenti: dodici

favorevoli: otto

astenuti: quattro (Cremona, Dellavesa, Gerbino, Mazzino)

DELIBERA

- di sciogliere consensualmente la vigente CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEI COMUNI DI VESPOLATE (NO) E TORNACO (NO) a decorrere dall'entrata in vigore della nuova Convenzione;

- di approvare la Bozza di nuova CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEI COMUNI DI VESPOLATE (NO), BORGOLAVEZZARO E TORNACO (NO), allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere con urgenza.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Giovanni Pepe

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/4/2010

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tornaco 9/4/2010

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Lella

Allegato: Convenzione

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
NEI COMUNI DI BORGOLAVEZZARO (NO) - VESPOLATE (NO) - TORNACO (NO)
(ART. 30 E 42 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 18.08.2000 N.267)**

L'anno Duemiladieci, addì _____ del mese di _____, in Vespolate, presso la sede municipale in Piazza Martiri della Libertà n. 6:

TRA

- Il **Comune di Vespolate** (NO), c.f. 00433300035, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Pierluigi Migliavacca, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. __ del _____ ,
- Il **Comune di Tornaco** (NO), c.f. 00417280039, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Gaudenzio Sarino, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. __ del _____ ,
- Il **Comune di Borgolavezzaro** (NO), c.f. 94042030034, rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gianluigi Lovati, che agisce in nome e per conto del Comune in forza della deliberazione C.C. n. __ del _____ ,

PREMESSO

- che i Comuni di Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro, nell'ambito delle forme associative e di collaborazione tra Enti, in esecuzione degli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c, d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., intendono potenziare l'esercizio in forma associata, del Servizio di Polizia Locale;
- che i detti artt. 30 e 42, comma 2, lett. c, d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., consentono espressamente ai Comuni di stipulare Convenzioni per la gestione in forma associata dei Servizi non aventi natura economica.

- che il Comune di Vespolate, con suddetta deliberazione C.C. n. __ del _____ , ha provveduto all'approvazione del presente atto di Convenzione;
- che il Comune di Tornaco, con suddetta deliberazione C.C. n. __ del _____ , ha provveduto all'approvazione del presente atto di Convenzione;
- che il Comune di Borgolavezzaro, con suddetta deliberazione C.C. n. __ del _____ , ha provveduto all'approvazione del presente atto di Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Comuni di cui in premessa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula:

Art.1 – Oggetto e costituzione

- 1) E' costituito con la sottoscrizione del presente atto, il servizio di Polizia Locale convenzionato di cui alla legge n. 65/1986, tra i Comuni di Vespolate, Tornaco e Borgolavezzaro, allo scopo di servirsi in forma associata e di collaborazione continuativa, dell'opera di un funzionario di Polizia Locale, in possesso della necessaria qualificazione.
 - 2) L'attività del Servizio convenzionato comprende l'espletamento di tutte le funzioni e compiti conferiti dalla legge e dai regolamenti ai Comuni in materia di Polizia Locale: Amministrativa, Urbana, Rurale, Giudiziaria, Veterinaria, Igienico-sanitaria, Cimiteriale ecc.; di Vigilanza e controllo del territorio e nelle materie di competenza del Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii.) e delle ulteriori competenze attribuite per legge, con espressa esclusione: delle funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza di competenza dei singoli Sindaci in esecuzione all'art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm.ii., ed in genere delle ulteriori competenze proprie del Sindaco in materia di Polizia Giudiziaria, di Autorità Sanitaria Locale e Veterinaria, di Polizia Mortuaria, di Organo di Protezione Civile, oltre al potere di ordinanza quale Ufficiale di Governo.
- I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme disciplinati, a qualsiasi titolo le materie di competenza della Polizia Locale, sono versati

alla tesoreria del Comune competente per territorio, secondo le modalità in vigore presso ogni singolo Comune convenzionato.

Art.2 – Durata e scioglimento

- 1) Il termine della durata della presente Convenzione, è fissato alla data del 31/12/2014, a decorrere dalla data di stipula del presente atto, fatta salva la facoltà dei Comuni di sciogliere anticipatamente la Convenzione per concorde volontà o unilateralmente, con preavviso di almeno sessanta giorni.
- 2) E' escluso il tacito rinnovo.

Art.3 - Orario di servizio

- 1) Il dipendente indicato dal Comune di Vespolate tra le unità del personale di Polizia Locale in servizio presso detto Comune, individuato quale Comune capo Convenzione, presterà la propria opera di servizio continuativo in ognuno dei Comuni, secondo l'articolazione di orario definito dai Sindaci nell'ambito ognuno del numero delle ore settimanali assegnate, per il raggiungimento degli obiettivi delle rispettive Amministrazioni Comunali.
- 2) L'orario sarà ripartito come segue:
 - n. 19 ore (pari al 52,77% dell'orario settimanale) presso il Comune di Vespolate,
 - n. 11 ore (pari al 30,56% dell'orario settimanale) presso il Comune di Tornaco;
 - n. 6 ore (pari al 16,67% dell'orario settimanale) presso il Comune di Borgolavezzaro.
- 3) Il rapporto organico dell'unità addetta al Servizio rimane in capo al Comune di Vespolate, mentre il rapporto funzionale si instaura nei confronti dei tre Comuni, in quanto con la presente Convenzione non si costituisce un nuovo Ente ma si disciplina un rapporto di natura convenzionale.

Art. 4 – Collegio dei Sindaci

- 1) Ai fini di garantire in maniera efficace e funzionale la gestione del Servizio è costituito il Collegio dei Sindaci, composto di diritto dai Sindaci *pro tempore* dei Comuni contraenti, come organo di consultazione e di verifica per ogni singolo Comune.

2) A garanzia dell'esatta applicazione della presente Convenzione il Collegio dei Sindaci avrà libero accesso a tutti gli atti relativi all'attuazione della medesima e dei reciproci impegni, compresa l'esatta previsione in bilancio delle reciproche spese.

Art. 5 – Ripartizione delle spese

1) Ognuno dei Comuni contraenti concorrerà in misura proporzionale alla quota di orario assegnata ai sensi del precedente "art. 3, comma 2" al sostegno delle spese derivanti dall'erogazione del trattamento economico fondamentale dovuto al dipendente assegnato al Servizio convenzionato, comprensivo degli oneri sociali per contributi previsti dal vigente C.C.N.L. - EE.LL., oltre alle spese di viaggio debitamente documentate per recarsi da uno all'altro dei Comuni, sulla base della tariffa A.C.I. riferita all'uso del proprio mezzo; sono altresì comprese nel riparto le spese comunque attinenti all'attività professionale di detto funzionario, che verranno autorizzate e liquidate dal Comune di Vespolate, tra le quali:

- partecipazione a convegni, giornate di studio, seminari, formazione professionale;
- buoni pasto;
- vestiario;
- telefono cellulare di servizio.

2) Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti di cui al precedente comma 1, il Comune di Vespolate si obbliga all'anticipazione mensile degli stessi, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale gli stanziamenti relativi e nella parte attiva del medesimo bilancio la previsione delle somme che si presume di riscuotere dal Comune di Tornaco e dal Comune di Borgolavezzaro; il Comune di Tornaco ed il Comune di Borgolavezzaro si obbligano al pagamento mensile degli emolumenti di cui al comma 1, predisponendo nella parte passiva del proprio bilancio annuale gli stanziamenti relativi.

3) E' inoltre riconosciuta fin d'ora, la potestà del conferimento a detto dipendente da parte di ognuno dei Sindaci, sussistendone le condizioni, delle funzioni di responsabile del Servizio o di Responsabile del Procedimento presso il proprio Comune, ai sensi dell'art.

107, d.lgs. n. 267/2000; il trattamento economico derivante dal conferimento di dette funzioni sarà erogato dal Comune che ha conferito le medesime e non è compreso nel riparto; sono, altresì, esclusi dal riparto gli emolumenti che ogni Comune, nell'esercizio autonomo dell'attività di servizio dell'Ufficio di Polizia Locale, possa erogare a titolo diverso, come indennità di missione, lavoro straordinario ove spettante, o altri compensi consentiti dalla legge.

Art. 6 - Obblighi

1) A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni si obbligano rispettivamente:

a) Il Comune di Vespolate provvederà alla trasmissione al Comune di Tornaco ed al Comune di Borgolavezzaro, almeno sessanta giorni prima del termine legale per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto previsionale della spesa riferita agli emolumenti del dipendente in Convenzione dovuti per legge nel corso dell'anno di riferimento ed almeno sessanta giorni prima del termine legale dall'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di riferimento, il rendiconto della spesa sostenuta per la corresponsione di tutti gli emolumenti del dipendente in Convenzione dovuti nel corso dell'anno di riferimento.

b) Il Comune di Tornaco ed il Comune di Borgolavezzaro provvederanno nel corso dell'anno, sulla base del rendiconto previsionale della spesa presunta per la corresponsione degli emolumenti al dipendente in Convenzione Vigile Urbano, al pagamento in rate mensili uguali; inoltre, entro la data di approvazione del conto consuntivo di riferimento, al pagamento al saldo della spesa sostenuta dal Comune di Vespolate, sulla base del rendiconto della spesa sostenuta trasmessa dal Comune di Vespolate, obbligandosi altresì su attestazione del proprio responsabile del servizio finanziario e dando ampio mandato al Tesoriere in forza della presente Convenzione, al pagamento di detta spesa.

2) Tutti i Comuni si obbligano, inoltre, ad astenersi, per la durata in vigore della presente Convenzione, dall'adozione di atti e/o provvedimenti contrari alla medesima, fatta salva la facoltà di recesso unilaterale, previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, nei sopra detti termini di giorni sessanta antecedenti la data del recesso.

